



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Corte d'Appello di Catanzaro  
Sezione prima civile

La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio, così composta:

- 1) Dott. Antonella Eugenia Rizzo                      Presidente;
- 2) Dott. Claudia De Martin                            Consigliere;
- 3) Dott. Beatrice Magarò                              Consigliere-Relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado d'Appello, iscritta al n. 716 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 e vertente

**TRA**

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ presso il cui studio sito in Castrovillari al ██████████ è elettivamente domiciliato;

**appellante;**

**CONTRO**

██████████ rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ ██████████ presso il cui studio sito in Cosenza al ██████████ sono elettivamente domiciliati;

**appellati;**

**OGGETTO:** Reintegra nel possesso in appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari.

**CONCLUSIONI:**

**Per l'appellante:**



*“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, riformare l'impugnata sentenza n. 247/2021 deliberata dal Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vanessa Avolio, il 04.03.2021, depositata il 08.03.2021, repertorio n. 317/2021, notificata a mezzo pec dalla controparte al sottoscritto procuratore in data 22.03.2021, e conseguentemente disporre e/o ordinare ai sig.ri [REDACTED] la reintegra, in favore di [REDACTED] del possesso dell'abitazione e dell'annesso magazzino, catastalmente identificati al foglio [REDACTED] particelle [REDACTED] e [REDACTED] del Comune di Spezzano Albanese, mediante consegna ad esso delle relative chiavi, al fine di consentire gli accessi su indicati al ricorrente e di rientrare in possesso dei beni, con condanna delle odierne controparti al ripristino dello status quo ante ed alla consegna delle chiavi dei predetti immobili al sig.r [REDACTED]. Con Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.*

#### **Per gli appellati:**

*“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accolta preliminarmente la richiesta di acquisizione dei documenti oggi prodotti e relativi al procedimento penale archiviato dal Gip del Tribunale di Castrovillari (nn. 2590/14 RGNR e 702/18 RGGip) in quanto non violano il divieto di cui all'art.345.,u.c. c.p.c., nel merito dichiarare inammissibile ovvero rigettare in toto l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.*

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: *“Con ricorso del 27.06.2016 ex art. 703 c.p.c. [REDACTED] chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito n. 2764/2015 RGAC terminato con ordinanza possessoria di accoglimento del ricorso. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto*



reclamo ed il Collegio con provvedimento del 19.04.2016 accoglieva lo stesso ritenendo non provato il possesso. L'odierno ricorrente ha pertanto chiesto la prosecuzione del giudizio di merito al fine di essere reintegrato nel possesso degli immobili oggetto de giudizio. Assumeva che gli odierni convenuti avevano arbitrariamente sostituito le chiavi dell'abitazione e del magazzino inibendo allo stesso l'accesso all'immobile dove vi erano custoditi attrezzi agricoli e per la vendemmia ed indumenti privati appartenenti allo stesso [REDACTED]. Chiedeva dunque di essere reintegrato nel possesso dell'immobile con vittoria delle spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22.12.2016 si costituivano [REDACTED] [REDACTED] i quali contestavano in fatto ed in diritto quanto affermato dal ricorrente. Nel merito rilevavano che nessun compossesso era esistito tra i ricorrente ed il [REDACTED] [REDACTED] rilevando altresì di aver provveduto all'inventario dei beni presenti in loco attraverso un Notaio e di aver invitato il ricorrente a ritirare i beni di cui ne invocava la proprietà e che pertanto la sostituzione delle chiavi, dagli stessi effettuata dopo essere divenuti proprietari dell'immobile, non poteva considerarsi spoglio. Concludevano dunque per il rigetto della domanda con vittoria delle spese e competenze di lite del presente giudizio. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e all'udienza del 16.10.2020 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali".

Con sentenza n. 247/2021 pubblicata in data 08.03.2021, il Tribunale ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva:

"1) Rigetta la domanda attorea;

2) Condanna [REDACTED] al pagamento – in favore degli odierni convenuti – delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessive € 1.400,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti".



Avverso la predetta decisione proponeva appello [REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato, del 20.04.2021, deducendo l'erroneità, l'ingiusta e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, sulla scorta dei seguenti motivi di appello: 1) omessa valutazione delle risultanze istruttorie, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito dal Giudice per la formazione del suo convincimento; 2) errata interpretazione ed applicazione dei principi in materia di tolleranza e dell'onere della prova incombente sulle parti; 3) omessa valutazione delle prove, mancanza di motivazione della sentenza ed illogicità anche nella parte in cui esclude la sussistenza della condotta che integra lo spoglio in capo ai resistenti; 4) erroneità della sentenza nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 1.400,00 oltre accessori come per legge e se dovuti. Concludeva come in epigrafe.

Si costituivano in giudizio [REDACTED] i quali contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deducevano l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza, concludendo come in epigrafe.

Con ordinanza del 20.01.23, resa all'esito dell'udienza del 17.01.2023, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello è infondato, nei modi e nei termini di seguito esplicitati.

Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nonché la mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito dal Giudice per la formazione del suo convincimento. Secondo l'appellante il giudice di prime cure compie un'errata, illogica ed immotivata valutazione dei fatti e delle prove acquisite in corso di causa, e delle risultanze istruttorie, ed un'errata applicazione e valutazione della nozione di possesso, e soprattutto non argomenta, non articola e non consente di individuare in alcun modo, quale sia stato il percorso logico giuridico seguito per l'emanazione della decisione, su



cosa si basi il suo convincimento e quali siano le prove, e/o le risultanze istruttorie sulle quali abbia basato la sua decisione e per quali motivi le prove indicate ed acquisite su istanza del ricorrente non dimostrino la sussistenza di tutti gli elementi e presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda. L'appellante sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia interpretato e valutato in modo errato le prove acquisite in giudizio dalle quali emergerebbe invece una situazione di possesso in capo all'appellante, l'attualità del possesso al momento dello spoglio e la sussistenza della condotta e dell'*animus spoliandi* in capo alle controparti.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'errata interpretazione ed applicazione dei principi in materia di tolleranza e dell'onere della prova incombente sulle parti. Secondo l'appellante, nel caso in esame non si configura la tolleranza in capo ad [REDACTED] in quanto manca sia il requisito della *permissio domini*, sia l'immanenza, nel destinatario, di una sempre possibile *prohibiti*. In particolare, dalle deposizioni testimoniali emergerebbe che il godimento e la disponibilità degli immobili sono sorti in capo all'appellante a prescindere da qualsiasi atteggiamento dello zio [REDACTED] [REDACTED]. Inoltre, l'appellante ritiene che il giudice abbia violato il principio sancito dall'art. 2697 c.c. in quanto nel caso di specie l'onere della prova della tolleranza incombe sugli appellati, i quali non hanno ottemperato a tale onere non avendo allegato e provato comportamenti, elementi e circostanze che dimostrano ed integrano la tolleranza di [REDACTED] [REDACTED].

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle prove, la mancanza di motivazione della sentenza e l'illogicità anche nella parte in cui esclude la sussistenza della condotta che integra lo spoglio in capo ai resistenti. Ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure non ha valutato correttamente la condotta degli odierni appellati e le risultanze istruttorie dalle quali emerge sia l'elemento materiale della condotta di spoglio, ossia la sostituzione delle chiavi, sia l'*animus spoliandi* in quanto



erano consapevoli che ██████████ utilizzasse gli immobili e hanno sostituito le chiavi con l'intento di privarlo del possesso.

Il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente, perché connessi, e devono ritenersi infondati.

Si deve osservare che l'azione di reintegrazione, regolata dall'1168 c.c., è concessa a favore di chi si afferma possessore di un bene e ha funzione recuperatoria essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto. Ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione sono necessari due requisiti: una situazione di possesso in capo al soggetto agente e lo spoglio, violento o clandestino, perpetrato dal soggetto contro cui l'azione è stata esperita. In conformità con quanto disposto dall'art. 2697 c.c., sul ricorrente incombe l'onere di dimostrare la ricorrenza di entrambi i presupposti.

Quanto al possesso, si rileva che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che ai fini dell'esercizio dell'azione di reintegra assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e pertanto è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. Cass. sez. II, n.4625/1987; Cass., sez. II, n.1551/2009).

Quanto allo spoglio, si osserva che questo consta di due elementi: uno oggettivo e uno soggettivo. L'elemento oggettivo consiste nella privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, mentre l'elemento soggettivo è dato dall'*animus spoliandi* che consiste nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifesta o presunta, dello spogliato. In relazione all'elemento soggettivo dello spoglio, la Corte di Cassazione ha precisato che *"In tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano l'animus spoliandi, non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso, ma conseguono solo*



*alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo (Cass., sez. II, n. 24673/2013).*

Si osserva ancora che, in caso di contestazione del possesso, grava sul resistente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi posti a fondamento dell'eccezione secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c..

Con particolare riferimento agli atti di tolleranza del proprietario, che impediscono l'acquisto del possesso, la Corte di Cassazione ha affermato che *"in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza"* (Cass., sez. II, n.22174/2012).

La mera tolleranza è configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, sicché nell'ipotesi di uso prolungato nel tempo di un bene si presume che non vi sia tolleranza ma esercizio di possesso (cfr. Cass. sez. II, n 9275/29018). Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale presunzione non opera nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, come i rapporti di parentela, in quanto in essi è più facile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo. In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che *"Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass. n. 9661/2006)"* (Cass. sez. II, n. 17880/2019; cfr. Cass. sez. II, n. 11277/2015).



Orbene, nel caso in esame, per come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure, [REDACTED] non ha adempiuto l'onere probatorio, non avendo provato né il possesso sugli immobili di cui lamenta lo spoglio, né lo spoglio da parte di [REDACTED]

[REDACTED]

In particolare, gli esiti dell'istruttoria orale espletata sia nella fase sommaria sia in quella successiva di merito non hanno permesso di stabilire se l'appellante abbia esercitato un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sui beni di cui lamenta lo spoglio.

Nel dettaglio, l'informatrice del ricorrente, nonché madre dello stesso, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] ha dichiarato "(...) *Non esiste nessuna casa che mio figlio ha ricevuto dallo zio [REDACTED] in eredità e che occupa d'estate. Preciso che quando era in vita lo zio [REDACTED] veniva tutti i sabati e le domeniche d'estate anche con amici nella casa di Zio [REDACTED] [REDACTED] di questa casa aveva le chiavi. Non so dire di chi sia attualmente questa casa. Dal 1971 mio figlio frequenta quella casa. Da quando è morto lo zio [REDACTED] mio figlio pur continuando ad avere le chiavi, non ci è mai andato. Accanto alla casa c'è un magazzino, sempre di proprietà di zio [REDACTED] anzi preciso, che faceva parte della casa in cui il sig. [REDACTED] su incarico di [REDACTED] e mio, si recava in occasione della vendemmia perché li avevo conservati botti, tini e quanto altro utile per la vendemmia che oggi sono sparite e non so chi li abbia presi. Anzi, preciso che al sig. [REDACTED] la chiave le aveva consegnate [REDACTED] e fino alla sua morte le utilizzava per conto di [REDACTED]. Dopo la morte di [REDACTED] [REDACTED] non aveva più le chiavi perché le avevano prese [REDACTED] e [REDACTED]. Preciso che sono state cambiate tutte le serrature e [REDACTED] non potrebbe entrare non avendo copie delle chiavi*".

Il secondo informatore di parte ricorrente, [REDACTED] [REDACTED] ha asserito "(...) *Non so dire a chi appartenevano i terreni di cui parliamo, ma so che li faceva coltivare [REDACTED] e che tutti gli attrezzi necessari, nonché olio, vino, frutta venivano conservati nel magazzino sito alle spalle della villa, [REDACTED] vi conservavo libri e la lavatrice cui era affezionato.*





Tale magazzino è l'unico esistente nel luogo di causa. [REDACTED] ha sempre avuto la chiave di tale abitazione e del magazzino, nell'abitazioni in cui ho anche dormito, insieme a [REDACTED] e altri amici. L'ultima volta è successo circa 10 anni fa. In casa non ho mai visto lo zio [REDACTED] anzi non sapevo neanche che fosse di proprietà altrui vista la libertà con cui vi accedeva. Ho accompagnato [REDACTED] al magazzino e, non riuscendo ad accedervi perché era cambiata la serratura, abbiamo constatato dalla finestra che non vi era alcunché all'interno ma non so dire che ha portato via le cose. Ciò avveniva a fine Marzo 2014. Il sig. [REDACTED] fattore di [REDACTED] di cui ora mi sfugge il cognome ha riferito a me e a [REDACTED] che la serratura doveva essere stata cambiata da [REDACTED] e [REDACTED] visto che loro accedevano a villa e magazzino”.

[REDACTED] [REDACTED] escusso poi in qualità di teste nella fase di merito sui capitoli di prova di cui la memoria del 13.03.2017 di parte attrice, ha dichiarato: “Sub 1: confermo la circostanza 1) memoria attore e tanto mi consta in quanto io ho aiutato l'attore a portare dapprima degli oggetti personali, indumenti, dei libri all'interno dell'abitazione e poi servivano allo stesso alcune cose le abbiamo riportate a Cosenza. Sub 2) confermo la circostanza 3) memoria attore e preciso che io conosco [REDACTED] dai tempi del liceo e siamo andati lì per circa 25 anni. È capitato spesso che lui doveva fare dei lavori sul fondo e io lo aspettavo. Sub 3) preciso che gran parte degli attrezzi erano nel magazzino annesso alla casa. Sub 4: confermo la circostanza 4) e preciso che parte dell'abitazione era adibita anche a magazzino. Preciso ancora che vi erano degli indumenti e tanto so in quanto spesso andavamo in moto e quando ci bagnavamo ci cambiavamo lì. Sub 5: confermano la circostanza 5) memoria attore e preciso che i mezzi erano di [REDACTED] in quanto alcune volte si sono rotte degli ingranaggi e delle lame ed io stesso ho provveduto, insieme a lui, a sostituirle. Sub 6: confermo la circostanza 11) memoria attore e preciso che siamo stati lì a fare delle cene, abbiamo pernottato anche per una settimana, nei periodi estivi la usavamo come punto di appoggio per andare al mare. Questo è avvenuto



tra il 1994 e il 2000 sicuramente fintanto che non eravamo sposati. Mentre successivamente nel 2000 io ho provveduto ad andare insieme al [REDACTED] e questo perché lo stesso lavorando all'estero non aveva disponibilità di autovetture e pertanto mi chiedeva spesso di accompagnarlo. Spesso e volentieri vi era da sistema il terreno, vedere se la casa aveva bisogno di manutenzione, di effettuare una pulizia. Io sono andato sul terreno e nell'abitazione fino a circa tre anni in quanto dopo è stato messo un cancello ed io mi sono sempre fermato sulla strada. Ultimamente sono passato dalla strada pubblica dove è la casa ed il terreno di [REDACTED] ed il cancello non vi è più, vi sono solo due colonne. Sub 7: per quel che mi costa io ho sempre vissuto [REDACTED] il papà e la sua mamma. Sub 8: nulla so sulla circostanza 16). Sub 9: confermano la circostanza 17) memoria attore per quel che io so. Sub 10: confermano che costanza 18) e tanto mi consta in quanto una volta abbiamo avuto problemi con le condutture ed io ho aiutato alla riparazione. Questo problema di fognature si ricreava spesso e lui doveva provvedere al ripristino. Sub 11: conferma la circostanza 19) memoria attore. Sub 12: Nulla so sulla circostanza 20) e 21). Sub 13: conferma la circostanza 22) memoria attore e preciso che il sig. [REDACTED] portava a Cosenza i frutti del terreno: olio, vino, ortaggi, altre volte eravamo noi che andavamo a prendere questa roba e poi si mettevamo d'accordo sulle lavorazioni successive. Sub 14: confermo la circostanza 23) e preciso che io vedevo il sig. [REDACTED] entrare ed uscire dal magazzino e dall'abitazione con le varie attrezzature che utilizzava. Sub 15: nulla so sulla circostanza 24) e 25). Sub 16: con riferimento alla circostanza 26, posso riferire che io con [REDACTED] abbiamo provveduto a cambiare la serratura che si era rotta della porta del magazzino ed il cilindretto della porta di ingresso dell'abitazione che era bloccato. So anche che le chiavi le aveva anche il sig. [REDACTED] ma nulla so se altri nipoti avevano le chiavi. Non conosco i cugini di [REDACTED] ma non li ho mai visti sul luogo. Sub 17: confermo la circostanza 27 e tanto mi costa in quanto sono stato proprio io a chiedere a [REDACTED] che mi riferiva che la catena era stata messa da lui e dal padre.



Sub 18: *nulla so sulla circostanza 28), 29) memoria attore. Sub 19: preciso che io so che [REDACTED] non può più accedere al magazzino ed all'abitazione ed al fondo da circa 4/5 anni*".

Il secondo teste di parte attrice [REDACTED] [REDACTED] interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria del 13.03.2017 di parte attrice ha asserito: "Sub 1: *confermo la circostanza 11) e tanto so in quanto sono amico del sig. [REDACTED] Ci passavamo le estati, i periodi pasquali. Ricordo che lui aveva le chiavi e ci organizzavamo per andare giù a casa poi all'interno dell'abitazione vi erano cose di sua proprietà che ricordo essere sue già nella casa dove abitava a Firenze. Sub 2: conferma circostanza 13) e preciso che lui aveva le chiavi; quindi, andava quando voleva lui anzi a volte gli chiedevo di scendere e andavamo nell'immobile. Non sono a conoscenza se l'immobile era posseduto da altre persone, comunque, quando andavamo vi erano le sue cose e nessuna traccia di persone che erano comunque entrate all'interno dell'abitazione. Sub 3: ricordo che il periodo era dal 2001 al 2002 circa. Non ricordo se successivamente ci siamo recati presso l'abitazione per quel che mi riguarda ma sono a conoscenza che [REDACTED] anche successivamente al 2004 si è recato presso l'abitazione*".

Il teste [REDACTED] [REDACTED] interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria del 13.03.2014 di parte attrice ha affermato: "Sub 1: *confermo la circostanza 22) e tanto sono in quanto io facevo dei lavori al padre del [REDACTED] ed alla sua morte a quest'ultimo subentrato nei terreni. Sub 2: io ho coltivato i terreni del [REDACTED] e [REDACTED] sono a conoscenza che vi erano altri terreni, che io ho anche coltivato, ma che poi li hanno venduti. Sub 3: confermo la circostanza 23) preciso che utilizzavo anche gli strumenti che erano nel magazzino. Sub 4: conferma la circostanza 24). Sub 5: confermo alla circostanza 25) Posso dire che il [REDACTED] e il [REDACTED] avevano altri terreni, non so se sono diversi da quelli devoluti in testamento al [REDACTED] quello che so è che terreni del [REDACTED] e del [REDACTED] erano verso Apollinara. Sub 6: Con riferimento alla*



circostanza 26) posso solo dire di sapere che [REDACTED] aveva le chiavi dell'abitazione e del magazzino. Sub 7: Con riferimento alla circostanza 27) posso solo dire che la catena all'ingresso ricordo che è stata messa allo zio del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] anzi preciso che quando io sono andato la catena l'ho trovata già non so chi l'abbia messa. Sub 8) con riferimento alla circostanza 28) posso dire che le chiavi me le hanno chieste e gliele ho date. Sub 9: conferma di costanza 29”.

L'ultimo testimone di parte attrice [REDACTED] [REDACTED] interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria del 13.03.2017 di parte attrice, ha dichiarato: “Sub 1: confermo la circostanza 11) e tanto so in quanto io con il [REDACTED] sono stato in quella casa più volte anche quando ero al mare e andavamo a dormire in quell'abitazione. Lui aveva le chiavi di detta in casa e ne disponeva con autonomia. Preciso che quando sono andato circa il 2015 e anche oltre mi sono sempre recato nelle predette abitazioni con il [REDACTED] Sub 2: confermano la circostanza 13. Sub 3: da circa tre o quattro anni non vengo più giù in Calabria o forse anche più, non mi ricordo. Ho saputo della morte dello zio di [REDACTED] in quanto mia madre ha una casa a Marina di Sibari. Fino alla morte dello zio siamo sempre andati in quella casa anche a fare delle cene all'esterno. Io conoscevo uno zio di [REDACTED] che aveva la casa a Marina di Sibari accanto a quella di [REDACTED]. Invece, l'informatore di parte resistente [REDACTED] [REDACTED] ha affermato “Sono e mi chiamo [REDACTED] [REDACTED] sono amico di famiglia, nello specifico ero legato a rapporti di amicizia con i padri di tutte le parti. (...) So che [REDACTED] [REDACTED] da 6 7 anni coltiva i terreni che erano appartenuti ai fratelli [REDACTED] e quindi so che rendeva separatamente conto a ciascun proprietario del suo lavoro e veniva pagato da ogni singolo proprietario. Tanto mi consta perché me lo diceva il [REDACTED]. È vero che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha ospitato più volte il fratello [REDACTED] perché l'ho visto, ma non so dire che abbia ospitato il nipote [REDACTED] durante le vacanze in Italia. Preciso che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] aveva a disposizione, per quanto ho visto solo un letto singolo”. Inoltre a domanda del giudice, il



Sig. ██████ ha risposto: *“non ricordo di aver visto ██████ negli ultimi 10 anni sui terreni dai quali stiamo parlando”*.

Dunque, gli informatori e i testimoni dell'appellante hanno riferito che ██████ aveva le chiavi degli immobili, che li frequentava fin dagli anni Settanta (precisamente dal 1971 secondo quanto dichiarato dalla Sig.ra ██████ e che nel fabbricato e nel magazzino erano presenti beni ██████ beni personali, attrezzi per il lavoro dei terreni e strumenti per la produzione e conservazione del vino.

Ora, sebbene si trattasse di una frequentazione saltuaria e limitata al solo periodo estivo, o comunque ai periodi di vacanza, deve ritenersi certamente provata la disponibilità materiale dei beni da parte dell'appellante.

Ciononostante, come tempestivamente eccepito dagli appellati, tale situazione di fatto non può essere qualificata come possesso, per effetto degli atti di tolleranza di cui all'art. 1144 c.c., stante lo stretto vincolo di parentela intercorrente tra il proprietario dei beni e l'appellante (zio e nipote).

In questo senso, le dichiarazioni rese dalla Sig.ra ██████ corroborano la tesi sostenuta dai resistenti, laddove dichiarava che ██████ non si è più recato nell'immobile dopo la morte dello zio nonostante ne avesse le chiavi e ha smentito la circostanza affermata da ██████ nei suoi scritti difensivi, secondo cui il suo possesso si esplicava anche nell'utilizzo dell'immobile tramite il Sig. ██████ *(il Sig. ██████ non accedeva all'immobile in maniera autonoma, di sua iniziativa, per un suo interesse o motivazione personale, ma lo faceva solo su precise direttive ed istruzioni di ██████ e prima di lui del padre ██████ e della madre ██████ (così come chiaramente emerso dall'istruttoria), e per le motivazioni e le finalità da essi indicate”* (cfr. pag. 10 atto di appello)). Invece, l'informatrice ha dichiarato che il Sig. ██████ otteneva le chiavi direttamente da ██████ e che le usava per conto di questi fino alla



sua morte, ragion per cui [REDACTED] non ha esercitato tramite il Sig. [REDACTED] il possesso sull'immobile.

Altro elemento che conduce a ritenere che l'uso dell'immobile da parte di [REDACTED] [REDACTED] fosse dovuto alla mera tolleranza dello zio proprietario si ricava dalla lettura di alcune raccomandate inviate dal primo a Perr [REDACTED] in cui emerge che il Sig. [REDACTED] deteneva il fabbricato e i terreni per conto di [REDACTED] e non di [REDACTED] [REDACTED]. In particolare, nella raccomandata del 15.02.2014 si legge: *"(...) dal custode [REDACTED] [REDACTED] che detiene i terreni e il fabbricato in forza di valido titolo, su autorizzazione di nostro zio defunto [REDACTED] e nella raccomandata del 22.02.2014 si legge: "In più, su disposizione di nostro zio, ho continuato ad avere rapporti con il signor [REDACTED] [REDACTED] da [REDACTED] [REDACTED] che effettua regolarmente i lavori dei terreni e detiene anche il fabbricato ed i terreni in virtù di valido titolo, vigilando su in stessi"* (all. 17 e all. 19 fasc. della fase interinale di [REDACTED] [REDACTED]).

In conclusione, deve ritenersi corretta la statuizione del giudice di prime cure, secondo cui la disponibilità del bene da parte dell'odierno appellante era riconducibile ad atti di mera tolleranza da parte del proprietario.

Ancora, correttamente il Tribunale rilevava il difetto di prova relativamente alla sussistenza di uno spoglio imputabile a [REDACTED] e a [REDACTED]. Invero, nonostante sia certo che [REDACTED] cambiavano la serratura dell'immobile, non è stato provato l'*animus spoliandi* degli stessi, giacché, come rilevato in precedenza, l'*animus spoliandi* si configura laddove gli autori della condotta siano consapevoli di contrastare e di violare il possesso di un altro soggetto, circostanza non emersa nel caso di specie.

In particolare, l'invito a presenziare alle operazioni di inventario dei beni presenti negli immobili oggetto del giudizio, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non dimostra che gli appellati fossero a conoscenza del presunto possesso esercitato dal Sig.



██████████. Ed invero, solo con le missive scritte dall'appellante agli appellati (cfr. raccomandata del 15.02.2014 e raccomandata del 22.02.2014), quest'ultimi sono stati informati della circostanza che i beni presenti all'interno fossero in parte di ██████████ ██████████ per cui, preso atto di tale circostanza, gli appellati lo hanno invitato a presenziare alle operazioni di inventario e, una volta concluse, a ritirare i beni di cui reclamava la proprietà previa dimostrazione della titolarità degli stessi.

Infine, quanto al lamentato vizio di motivazione esplicitosi, secondo l'appellante, *“nella carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito dal Giudice per la formazione del suo convincimento”*, si rileva che anche tale censura è infondata.

Infatti, il giudice di prime cure, dopo aver richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia, ha indicato gli elementi su cui ha fondato il suo convincimento attenendosi all'insegnamento della Cassazione secondo cui *“ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter” logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata*”(Cass., sez. II, n. 22174/2012).

Il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva condannato alle spese, deve ritenersi assorbita dal rigetto dei primi tre motivi d'appello.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza deve essere confermata.



Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14, aggiornati al DM n.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore da € 1.101 a € 5.200 complessità minima, quanto al giudizio di secondo grado le seguenti fasi studio controversia (€ 268,00); introduttiva (€ 268,00), e decisionale (€ 426,00), per un totale pari ad € 962,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA.

Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18).

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Catanzaro – I° Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 247/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Castrovillari e pubblicata in data 08.03.2021 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:

- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati, che liquida in € 962,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge.
- Dichiaro che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo pari, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso da remoto, in data 05.05.23





Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Magarò

Dott. Antonella Eugenia Rizzo

